



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

1) SPOSTAMENTI

A) Spostamenti tra Comuni per ragioni di spesa

Si richiama la FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale: “*gli spostamenti verso comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre tra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito entro tali limiti che dovranno essere autocertificati*”.

A tale riguardo, secondo l’orientamento di questa Prefettura ed a seguito di confronto sul punto con i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, si ritiene che:

- nel concetto di “*spesa*” vi rientrino le spese per generi alimentari;
- lo spostamento verso un comune diverso da quello in cui si abita è da considerarsi legittimo, alla luce del contenuto della Faq in argomento, ove venga rispettato il criterio della contiguità e vicinanza territoriale indicato nella FAQ.

Pertanto, secondo l’orientamento di questa Prefettura, gli spostamenti, così come declinati nella FAQ prima citata, non possono essere comunque ammessi tra regioni confinanti (art. 2, comma 4, lett. a) e b) del DPCM 3 novembre 2020)

B) Spostamento tra Comuni per esigenze connesse al servizio alla persona (parrucchieri, estetisti)

L’art. del DPCM 3 novembre 2020 (zona scenario di elevata gravità. Livello di rischio alto) vieta, con l’art. 2, comma 4, lett. b, ogni spostamento, con qualunque mezzo, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Nel corpo delle disposizioni contenute nell’art. 2 sono declinate le eccezioni a tale divieto.

L’esame dell’art. 2, nonché delle disposizioni contenute nell’ordinanza adottata dal Presidente della regione Emilia Romagna il 12 novembre 2020, induce a **ritenere ESCLUSE dalle** eccezioni *de quibus* gli spostamenti tra Comuni o Regioni per esigenze connesse ai servizi alla persona o estetisti, a meno che nel territorio comunale non sia registrata l’assenza di siffatti servizi.

Analogo orientamento viene espresso con riguardo a gommisti, carrozzerie, autofficine e lavanderie.

Tale orientamento trae origine dalla ratio delle disposizioni adottate sia in sede centrale che a livello regionale tese, *in primis*, alla salvaguardia della salute pubblica in un’ottica di bilanciamento con le esigenze primarie indicate nelle stesse disposizioni.

2) ATTIVITA’ DI RICERCA DEL TARTUFO

È possibile svolgere attività di raccolta di tartufi al di fuori del Comune di residenza?

Secondo l’orientamento della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, l’attività di raccolta dei tartufi va distinta tra quella:

- “*professionale*”;
- “*occasionale*” effettuata “*per integrazione al reddito*”;
- “*occasionale*” di tipo “*amatoriale*” o per autoconsumo.



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

I titolari di partita IVA specifica (con codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”), che svolgono l’attività di raccolta dei tartufi come attività professionale principale possono infatti autocertificare il loro spostamento ai sensi dell’art. 2, comma 4., lett. b), del D.P.C.M. 3 novembre 2020 adducendo la causale “*comprovati motivi di lavoro*”, purché, in caso di controlli:

- siano in possesso di tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità;
- abbiano copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso;

I soggetti non titolari di partita IVA specifica che effettuano l’attività di raccolta dei tartufi come attività “occasionale” per integrazione al reddito sono considerati comunque nello svolgimento di attività lavorativa e possono svolgere la loro attività anche al di fuori del territorio del Comune di residenza, purché, oltre ad esibire il tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità e copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso:

- possano esibire copia dell’attestazione del versamento per sostituto d’imposta entro i 7.000 euro del modello F24 per l’anno in corso;
- possano dimostrare documentalmente anche l’effettiva vendita del prodotto negli ultimi 12 mesi, come prova dell’effettiva integrazione del reddito.

Quanto ai soggetti privi di Partita IVA, sprovvisti di attestazione di versamento sostitutivo con F24 e impossibilitati a fornire prova dell’effettiva vendita del prodotto, ma titolari di un permesso “occasionale” per la raccolta effettuata a carattere meramente “amatoriale” e/o per autoconsumo, il D.P.C.M. 3 novembre 2020 non vieta in assoluto l’attività di raccolta dei tartufi, assimilabile in tal caso ad “attività sportiva” al pari della caccia, ma la classificazione attuale in Zona Arancione prevede il “*divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili*” e la raccolta dei tartufi a livello amatoriale non rientra in alcuna delle categorie previste dall’art. 2, comma 4., lett. b), del D.P.C.M. 3 novembre 2020 atte a giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, pertanto non sarà possibile svolgere tale attività fuori dal proprio Comune di residenza.

3) PIANI DI CONTROLLO FAUNA SELVATICA

Per quanto riguarda i piani di controllo della fauna selvatica per i coadiutori che fanno parte di una squadra per il controllo del cinghiale sarà possibile recarsi in un comune diverso da quello di residenza (sempre in ambito provinciale) per effettuare i piani di controllo?

Secondo l’orientamento della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna che sul punto ha emanato un’apposita circolare durante la fase iniziale dell’emergenza sanitaria (prot. n. 0239720 del 20 marzo 2020), è possibile svolgere senza limitazioni l’attività dei Piani di Controllo, posto che “*l’art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015 pone in capo alla Polizia Provinciale la competenza in materia di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria, inoltre l’attività dei piani di controllo svolta dai coadiutori ai sensi della L.R. n. 8/1994 è effettuata sotto la diretta responsabilità della Polizia Provinciale*” e che “*pertanto, l’attività in questione è configurabile come servizio pubblico*” che non è sospeso dal DPCM del 3 novembre 2020, né dalle limitazioni poste dallo status di “*zona arancione*” o di “*zona rossa*”.

I coadiutori che svolgono attività di controllo faunistico sotto il coordinamento delle Polizie Provinciali possono eseguire i piani di controllo su tutto il territorio regionale, purché autorizzati e diretti da ciascuna Polizia Provinciale competente per il territorio in cui gli stessi operano.



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

4) ATTIVITA' VENATORIA

A) È possibile esercitare l'attività venatoria nel Comune di residenza?

Secondo l'orientamento della Direzione Generale agricoltura della Regione Emilia-Romagna, l'attività venatoria nel Comune di residenza non è vietata in base al contenuto del DPCM del 3 novembre scorso ed è assimilabile ad "attività sportiva", come precisato nella FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

B) È possibile, per coloro che non sono iscritti in un ATC nel proprio Comune di residenza, bensì in altro ATC (che non comprende il territorio del Comune di residenza) esercitare l'attività venatoria?

La classificazione attuale della Regione Emilia-Romagna in Zona Arancione prevede il "divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza".

L'attività venatoria intesa in senso stretto (ossia esclusa l'attività svolta in esecuzione di un Piano di Controllo) non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 2, comma 4., lett. b), del DPCM 3 novembre 2020 atte a giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una "attività sportiva" pertanto non sarà possibile esercitare l'attività venatoria fuori dal proprio Comune di residenza.

Quanto esposto vale anche per coloro che sono titolari di un appostamento fisso situato fuori dal proprio Comune di residenza, o praticano l'attività venatoria in una Azienda Faunistico Venatoria (che non comprende il territorio del Comune di residenza).

5) ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Secondo una lettura congiunta delle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre scorso, della circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre scorso e delle FAQ governative, ed a seguito di chiarimento sul punto con il Ministero dell'Interno, si rileva che:

- l'attività di volontariato deve essere intesa in senso lato, ricomprendendo non solo le attività connesse con la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, ma anche quelle che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio;
- conseguentemente per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l'espletamento del servizio di volontariato sociale.

6) PESCA DILETTANTISTICA O SPORTIVA

È possibile praticare la pesca sportiva/ricreativa e, in caso affermativo, è possibile farlo fuori dal Comune di residenza?

Secondo l'orientamento della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, il DPCM del 3 novembre 2020 consente lo svolgimento di attività sportive, tra le quali rientra anche la pesca sportiva/ricreativa, purché la stessa sia praticata nel Comune di residenza.



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

La classificazione attuale della Regione Emilia-Romagna in Zona Arancione, infatti, prevede il “*divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza*” e la pesca sportiva/ricreativa non rientra in alcuna delle categorie previste dall’art. 2, comma 4., lett. b), del D.P.C.M. 3 novembre 2020 atte a giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una “*attività sportiva*”, come precisato nella FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’attività di pesca professionale, al contrario, non è soggetta ad alcuna limitazione essendo giustificata da “*comprovati motivi di lavoro*”.

7) RINNOVO DEGLI AMMINISTRATORI DEI CONSORZI DI BONIFICA

La tematica in oggetto richiede, a seguito di confronto con i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna un ulteriore approfondimento.